

Criticità numero XXX

I riferimenti al Regolamento REACH (a) non sono sufficienti per tutti i prodotti recuperati e (b) i riferimenti comunque presenti non sono pertinenti.

Motivazione generale

- (a) Il Regolamento REACH viene citato solo relativamente ai composti a base di fosforo e non relativamente ad altri prodotti di recupero a loro volta soggetti al REACH, come ad esempio l'ammendante compostato con fanghi.
- (b) Relativamente ai composti a base di fosforo per i quali il Regolamento REACH viene citato, nell'Allegato III il REACH viene indicato come riferimento per le caratteristiche di qualità o le specifiche tecniche per i composti recuperati, ma il REACH non fornisce caratteristiche di qualità o specifiche tecniche.

Il Regolamento REACH prevede:

- L'obbligo di registrazione per sostanze (tal quali o in miscela) fabbricate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno. I recuperatori sono considerati ai fini REACH "fabbricanti" e pertanto potenzialmente soggetti all'obbligo di registrazione, a meno che non possano beneficiare dell'esenzione dalla registrazione di cui all'art.2.7.d) del Regolamento REACH.
- Il rispetto delle restrizioni (Allegato XVII del Regolamento) e dell'obbligo di autorizzazione (per le sostanze in Allegato XIV nel Regolamento).

Proposta generale

Le operazioni di recupero descritte nella Bozza di Decreto sono diversificate e sono descritte nei Titoli II, III, IV, V e VI.

Il rispetto delle prescrizioni REACH è pertinente per le operazioni di recupero di cui ai Titoli II, III e VI e potrebbe essere esplicitato in ciascun Titolo.

❖ TITOLO II - UTILIZZO FOSFORO DA RECUPERO

Motivazione Titolo II

I composti a base di fosforo di cui agli art.9 e art.10 devono rispettare le prescrizioni REACH.

Il rispetto del REACH dovrebbe essere indicato in questa parte generale del Decreto e non nell'Allegato III, perché non deve essere possibile per le Regioni derogare alle prescrizioni del Regolamento REACH (come invece sarebbe possibile ai sensi degli 'art.9.2 e art.10.2).

Proposta Titolo II

Si potrebbe aggiungere art.9.3 e art.10.3, eliminando i riferimenti al Regolamento REACH nell'Allegato III, con l'indicazione:

'9.3/10.3 I composti a base di fosforo [...] devono rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)'.

❖ TITOLO III - UTILIZZO PER LA PREPARAZIONE DI FERTILIZZANTI

Motivazione Titolo III

L'operazione di produzione dell'ammendante compostato con fanghi consiste in una operazione di riciclaggio individuata con il codice R3.

L'ammendante compostato con fanghi è un prodotto e deve rispettare le prescrizioni REACH.

Proposta Titolo III

Si potrebbe aggiungere art.13.2 con l'indicazione:

'13.2 L'ammendante compostato con fanghi deve rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)'.

❖ TITOLO VI- ALTRE FORME DI GESTIONE

Motivazione Titolo VI

I substrati artificiali di colture floricole su bancali , le malte e altri materiali da costruzione e le ceneri di combustione (qualora siano da considerarsi prodotto e non rifiuto) sono prodotti e pertanto devono rispettare le prescrizioni REACH.

Proposta Titolo VI

Si potrebbe aggiungere art.25.4 con l'indicazione:

'25.4 è necessario verificare caso per caso se il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui all'art.25.1 sia soggetto alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)'

Tipo Strumento attuativo: Norma Nazionale (C)

Atto integrativo e di modifica della bozza del D.lgs. del 28.6.2019 del MATTM

Allegato

?

Referenza

Bozza del 28.6.2019 del D.lgs. MATTM

Note

A seguito della consultazione del giorno **/06/2019 Con nota ENEA prot.***** del **/**/2019, è stata inviata al MATTM

Elaborati

nessuno